

## IPOTESI DI ACCORDO

In Torino, il 11 marzo 2010

Intesa Sanpaolo S.p.A.

tra

Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali

premessò che

- con lettera del 1° febbraio 2010 - da intendersi qui integralmente recepita e trascritta - Intesa Sanpaolo (di seguito ISP ovvero Cedente) e Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali (di seguito ISP-ST ovvero Cessionaria) hanno avviato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 (e successive modificazioni ed integrazioni) nonché dalle vigenti normative contrattuali nazionali, la procedura sindacale relativa conferimento a ISP-ST del ramo d'azienda relativo ai Securities Services di ISP, comprensivo del personale in precedenza facente capo a Intesa Sanpaolo Group Services già destinatario dell'accordo 23 marzo 2009;
- su richiesta delle OO.SS.LL in data 24 febbraio 2010 le Parti hanno dato avvio all'esame congiunto delle ricadute sui rapporti di lavoro dei dipendenti interessati dall'operazione in discorso, con l'obiettivo di individuare soluzioni condivise;
- nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche le Parti hanno definito la disciplina economico-normativa da applicare a tutto il Personale trasferito da ISP a ISP-ST per effetto della descritta operazione societaria con riferimento ai principi ispiratori ed alle garanzie previste dall'accordo 23 marzo 2009;

si conviene quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Ipotesi di Accordo:
2. dalla data di efficacia giuridica del conferimento i rapporti di lavoro del Personale conferito proseguono senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze di ISP-ST, con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge. In particolare, il Personale interessato conserverà presso la Cessionaria - anche successivamente a cessione del pacchetto azionario di controllo - il complessivo trattamento normativo, economico e di carriera acquisito, l'inquadramento attribuito, l'anzianità maturata a tutti fini delle normative contrattuali nazionali ed aziendali vigenti presso ISP. Troveranno altresì applicazione in ISP-ST anche gli eventuali successivi accordi sottoscritti in ISP sino alla citata cessione;
3. il Personale trasferito conserverà alle dipendenze di ISP-ST l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continuerà a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite. Oltre alle materie regolate in Intesa Sanpaolo dagli accordi di armonizzazione 20 dicembre 2007 e 30 gennaio 2008 - che per effetto delle presenti intese risultano integralmente recepiti dalla

Antonio Quirico

SILCEA  
Mazzoni

FAR  
Carlucci

FIP IAS  
Mazzoni

SINFUB  
Mazzoni

FISAC/CGIL  
Mazzoni

UICA  
Mazzoni

Cessionaria, continueranno a trovare applicazione nei confronti del medesimo Personale le disposizioni contenute nell'accordo di Gruppo 29 gennaio 2009 in materia di figure professionali e relativi percorsi, inquadramenti ed indennità;

4. per quanto attiene all'assistenza sanitaria integrativa, il personale conferito manterrà fino al 31 dicembre 2010 l'iscrizione alla forma di assistenza integrativa di cui risulta beneficiario, alla data di efficacia giuridica dell'operazione, presso la Cedente, con le contribuzioni e le prestazioni previste per il Personale della stessa. ISP-ST e le proprie Organizzazioni Sindacali definiranno entro il 31 dicembre 2010 le modalità di copertura sanitaria aziendale che saranno applicate a far tempo dal 1° gennaio 2011, ferme le contribuzioni a carico dell'Azienda. Le Parti si impegnano sin d'ora, nella loro qualità di Fonti Istitutive a definire le modifiche necessarie per consentire al personale ceduto che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti AGO e che risulti iscritto alle forme di assistenza sanitaria presso Intesa Sanpaolo al 31 dicembre 2010, di proseguire volontariamente al momento del pensionamento l'iscrizione alla forma di assistenza sanitaria di pertinenza alle condizioni riservate al Personale in quiescenza della Cedente.
5. in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge, il Personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale sino al 31 dicembre 2010. Entro tale data sarà individuato da ISP-ST un Fondo di riferimento per la Società presso il quale, dal 1° gennaio 2011, confluiranno le contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro previste per le singole posizioni.  
Nei confronti del Personale conferito iscritto alla Cassa di Previdenza Integrativa per il personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino troveranno applicazione le previsioni dell'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima. Per i citati iscritti, nel caso di riassunzione attuata in applicazione dei successivi punti 11 e 12, il periodo di anzianità maturato a partire da detta riassunzione sarà considerato valido ai fini dell'art. 24 del citato Statuto sia per quanto attiene alla determinazione dell'anzianità complessivamente acquisita sia per il calcolo della prestazione. Le Parti si attiveranno per le conseguenti modifiche statutarie;
6. ISP-ST continuerà ad assicurare al Personale conferito le condizioni agevolate in essere per i mutui ed i prestiti richiesti entro la data del conferimento ed accoglibili secondo le vigenti normative, alle condizioni e misure in essere presso Intesa Sanpaolo; ISP garantirà apposita convenzione per consentire il mantenimento delle condizioni agevolate previste per il Personale del Gruppo;
7. per quanto concerne il premio di fedeltà, ISP-ST riconoscerà al personale conferito già destinatario delle previsioni contenute negli accordi 23 febbraio 2005 e 30 gennaio 2008 i trattamenti ivi previsti, con conservazione dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati al momento del trasferimento. Il premio sarà erogato da ISP-ST alla maturazione delle anzianità previste dalle suddette intese; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;
8. ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, ISP-ST riconoscerà al personale conferito tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati presso la società cedente del premio aziendale che sarà definito in ISP per l'esercizio 2010.  
Al personale conferito saranno altresì riconosciuti, ricorrendone i presupposti normativi, gli importi previsti a titolo di incentivazione per l'intero anno 2009 nonché - al ricorrere dei citati presupposti e in deroga alla franchigia temporale minima prevista - i ratei relativi al periodo di servizio prestato in corso d'anno presso la società cedente;
9. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, ISP-ST subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Intesa Sanpaolo fino alla data di efficacia giuridica del conferimento;
10. il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di ISPST il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite;

*Handwritten signature*

SILCEA  
*Handwritten signature*

FAB  
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SINFUB  
CISL  
*Handwritten signature*

FISAC/CGIL  
*Handwritten signature*

UKA  
*Handwritten signature*

11. per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento in caso di tensioni occupazionali conseguenti a perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda, crisi aziendali, trasformazione delle attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, chiusura delle sedi di Milano e/o Torino con conseguente trasferimento collettivo dei lavoratori ad una distanza - tra la precedente sede e la nuova sede di lavoro - superiore ad un raggio individuato in 100 chilometri, il personale ancora in esubero - una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti - non altrimenti ricollocabile a cura di ISP-ST e nei confronti del quale non siano applicabili gli strumenti di cui al Decreto 28 aprile 2000 n.158 e successive modificazioni ed integrazioni, e che non abbia maturato il diritto al trattamento di pensione INPS, sarà assunto da Intesa Sanpaolo o da altra Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e sarà assegnato, compatibilmente con le relative esigenze organizzative e produttive, preferibilmente nell'ambito del territorio di provenienza. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere alla data del conferimento con esclusivo adeguamento eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;
12. il personale conferito con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di inserimento, nel corso del mese di dicembre 2015 potrà formulare a ISP una richiesta di rientro che Intesa Sanpaolo si impegna in ogni caso ad accogliere a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il 1° luglio 2017. Gli interessati saranno assegnati presso ISP ovvero presso altra Società del Gruppo Intesa Sanpaolo in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive che verranno a determinarsi in quel momento, e saranno ripristinate le eventuali richieste di trasferimento in essere al momento del conferimento in ISP-ST. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere alla data del conferimento con esclusivo adeguamento eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Tutto quanto precede non troverà applicazione nei confronti del personale Dirigente ovvero che sia in possesso dei requisiti AGO;
13. in relazione alle condizioni tecniche organizzative e produttive, il Personale assunto da ISP o da altra Società del Gruppo, per effetto dei processi descritti nei precedenti punti 11 e 12, non risultando assegnabile alle stesse attività o alle stesse mansioni di cui alla relativa precedente collocazione organizzativa in ISP-ST, potrà essere adibito, nell'ambito delle tutele previste dalla normativa di Legge e di contratto, anche ad attività o mansioni inferiori, mantenendo inalterati i trattamenti economici. In tal caso saranno predisposti percorsi di addestramento e formazione, preventivamente comunicati alle OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, tali da consentire di acquisire la necessaria riqualificazione: le conseguenti iniziative dovranno prevedere, anche attraverso l'ausilio di strumenti di autoformazione, momenti di aula e di affiancamento sul lavoro;
14. le Parti condividono l'opportunità di prevedere specifici momenti di informativa, a richiesta delle OO.SS.LL. circa le fasi applicative del presente Accordo, con specifico riferimento a quanto stabilito al punto 12;
15. le Parti, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda si danno atto di aver definito e concluso con il presente Accordo le relative procedure di Legge e di contratto;
16. le norme contenute nel presente Accordo saranno operative successivamente alla loro approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori interessati.












